



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Area II – Servizi Finanziari e Tributari

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2011

Il Funzionario designato per la gestione l'Imposta I.C.I.

- Visto il decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29 Gennaio 1999, entrato in vigore l'11 Marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22 maggio 2008 resa immediatamente esecutiva;
- Visto il Decreto Legislativo n. 93 del 27 maggio 2008;
- Vista la risoluzione n. 1/DF del 04 marzo 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

informa:

• VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2011

- L'imposta, che grava sui fabbricati e le aree fabbricabili, è dovuta: dal proprietario o da chi detiene un diritto reale quali usufrutto, uso o abitazione; dal superficiario; dall'enfiteuta; dal locatario finanziario; dal concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. L'I.C.I. è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- **Entro il 16 giugno** deve essere effettuato il versamento della 1ª rata d'imposta per l'anno 2011, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e di quella introdotta dalla Legge 244/07;
 - **Dal 1º al 16 dicembre** deve essere effettuato il versamento della 2ª rata d'imposta per l'anno 2011, pari al saldo dell'I.C.I. dovuta per l'intero anno che deve essere comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.
 - **E' consentito il versamento in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.**
- In quest'ultimo caso il soggetto passivo d'imposta dovrà effettuare il calcolo dell'imposta dovuta, applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore per l'anno 2011.

• ALIQUOTA DELL'IMPOSTA

- Si riportano le aliquote d'imposta fissate per l'anno in corso e per l'anno precedente:

Anno 2010 Anno 2011

- 6,60 6,60 - per mille: aliquota ordinaria;
- 5 zero - per mille : per le abitazioni principali dei soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune.

NOVITA':

Come per l'anno 2010, in applicazione del D.L. 93/2008 (e sua conversione in legge), sono **esenti dall'imposta:**

- l'immobile adibito ad **abitazione principale** (ove il contribuente ha la propria residenza anagrafica) e le sue pertinenze (garage, cantine, soffitte, posti auto);
- l'immobile concesso in **uso gratuito a parenti fino al 2º grado in linea retta e/o collaterale** (genitori-figli/nonni-nipoti/fratelli);
- l'immobile posseduto da **anziano** che acquisisce la residenza in istituto di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'immobile appartenente alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa** adibito ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti;
- l'immobile di proprietà dell'**ex coniuge** che, a seguito di separazione legale, non ne risulti assegnatario a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

L'ESENZIONE ICI NON RIGUARDA:

- Le **abitazioni principali di "lusso"** cat. A1-A8-A9 e le loro pertinenze; per tali immobili si applica l'aliquota ridotta 5 per mille e la detrazione di € 103,29;
- Le abitazioni dei cittadini italiani, non residenti nel territorio italiano, iscritti all'AIRE, purchè l'immobile non risulti locato, per tali immobili si applica l'aliquota ridotta 5 per mille e la detrazione di € 103,29;
- Le abitazioni concesse in **uso gratuito agli affini** fino al 2º grado (nuora/genero – cognato/cognato) purchè vi abbiano trasferito la residenza e ne sia data comunicazione al Comune (art. 13 Regolamento Comunale) : per tali immobili si applica l'aliquota ridotta 5 per mille e detrazione di € 103,29;

MODALITA' DI VERSAMENTO:

1. Il pagamento può essere effettuato direttamente al Comune, mediante versamento sul **c/c postale n. 12451936**, intestato a **Comune di Misilmeri Servizio di Tesoreria ICI, DA EFFETTUARE RIGOROSAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE PRESSO GLI GLI SPORTELLI DEGLI UFFICI POSTALI DI "POSTE ITALIANE S.P.A."** ;
2. on-line sul sito www.poste.it;
3. **F/24**;

Il versamento non è dovuto se l'imposta non è superiore ad € 2,07. Se gli immobili si trovano in Comuni diversi, i versamenti devono essere distinti ed inoltre deve essere fatto un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nello stesso Comune.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Tributi del Comune – Ufficio ICI (tel. 091-8711341)

Misilmeri li 16/05/2011

Il Funzionario Responsabile del Tributo



Dott.ssa Bianca Fici
Bianca Fici